

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12.03.2015

Art. 1 – Istituzione dell'Imposta e Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Presupposto e Soggetti Passivi

Art. 3 - Esenzioni

Art. 4 - Misura dell'imposta

Art. 5 - Versamento dell'imposta

Art. 6 - Obblighi di dichiarazione del gestore

Art. 7 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

Art. 8 – Sanzioni e interessi

Art. 9 - Riscossione coattiva

Art. 10 - Rimborsi e compensazioni

Art. 11 – Importi minimi per versamenti e rimborsi

Art. 12 – Contenzioso

Art. 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

Art. 14 - Consulta del Turismo

Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie

## Art. 1

### Istituzione dell'imposta e Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.
2. E' istituita nel Comune di Numana l'Imposta di Soggiorno al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. In proposito, il Sindaco presenterà al Consiglio Comunale una nota informativa sugli interventi finanziari nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione annuale e nella relazione al rendiconto.

## Art. 2

### Presupposto e Soggetti Passivi

1. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Numana, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi per il periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ciascuno anno.
2. L'imposta é dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Numana, alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune.
3. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Numana secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

## Art. 3

### Esenzioni

1 . Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori fino al compimento del 3° anno di età;
- b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- c) il personale appartenente alle forze o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
- e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;

- f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dall'Autorità Pubblica per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
2. Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. b), c), e d), l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione.

#### Art. 4

##### Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

#### Art. 5

##### Versamenti dell'imposta

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Numana sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni.
2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Numana delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta al termine del loro soggiorno, entro l'ultimo giorno del mese successivo, con le seguenti modalità:
  - a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
  - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
  - c) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Numana (appena saranno attivate);
  - d) mediante versamento diretto con POS/PagoBancomat presso l'Ufficio Tributi dell'Ente;
  - c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa in materia.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
5. Qualora l'imposta da versare mensilmente non superi l'importo di € 20,00, il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento alla scadenza successiva.
6. Il pagamento della seguente imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## Art. 6

### Obblighi di dichiarazione del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive del Comune di Numana, entro il termine ultimo del 31 dicembre dello stesso anno, hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale con il dettaglio mensile del numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, i relativi pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 3, l'imposta incassata e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni distinte per ogni struttura.
5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa all'Ufficio Tributi del Comune o su supporto cartaceo o mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.

## Art. 7

### Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo sulla corretta applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione fiscale, nonché avvalendosi delle informazioni detenute anche da altre pubbliche amministrazioni, a norma delle legge vigenti.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti l'imposta applicata, i versamenti effettuati al Comune e le dichiarazioni rese;
  - b) inviare ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006, nonché la disposizione di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, in tema di sanzioni.

## Art. 8

### Sanzioni e interessi

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai

Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997.
3. Sulle somme di cui è stato omesso o ritardato il pagamento si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 alle seguenti violazioni del presente regolamento:
  - a) omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 6, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
  - b) violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 5, comma 1, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
  - c) violazione degli obblighi discendenti dall'art. 7, comma 3.

## Art. 9

### Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

## Art. 10

### Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella stessa misura di cui al precedente art.8, comma 3.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

## Art. 11

### Importi minimi per versamenti e rimborsi

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per per pervenire alla riscossione coattiva della presente imposta, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, il versamento non è dovuto, qualora l'importo da versare per l'intero periodo risulti inferiore ad € 12,00.

2. Per tale importo l'Ufficio Tributi non effettua rimborsi né procede alla notificazione di avvisi di accertamento.

## Art. 12

### Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## Art. 13

### Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile del servizio tributi.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

## Art. 14

### Consulta del Turismo

1. È istituita la Consulta del Turismo presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di supportare la programmazione degli interventi, di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive.

## Art. 15

### Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative in materia.